

COMMISSIONE VII

DIFESA

13.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	94	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Agevolazioni per il conseguimento dei titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali dell'aeronautica militare (593)	94	
PRESIDENTE	94, 97	
ALBERINI	96	
ANGELINI	95	
BANDIERA	95	
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	97	
DE POI, <i>Relatore</i>	94, 96	
MICELI	95	
STEGAGNINI	95	
ZANINI	96	
ZOPPI	96	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	97	
BARACETTI	97	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri (Approvato dal Senato) (1069)	98	
PRESIDENTE	98	
ACCAME	101	
ANGELINI	100, 101, 102	
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	102, 103	
MICELI	101	
STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	98, 100, 101	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (961)	103	
PRESIDENTE	103	
DE POI, <i>Relatore</i>	103	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (960)	104	
PRESIDENTE	104, 108, 109	
BANDIERA	106	

	PAG.
BARACETTI	104, 107, 108, 109
DAL CASTELLO	106
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	107, 109
MICELI	106
SPINI	109
STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	104, 107
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	109

La seduta comincia alle 10,30.

STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quinto comma del Regolamento, i deputati Caravita, Rubino, Toni e Gradi, sostituiscono rispettivamente i deputati Bubbico, Prandini, Tesi e Zanini.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per il conseguimento dei titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali dell'aeronautica militare (593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per il conseguimento dei titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali dell'aeronautica militare ».

L'onorevole De Poi ha facoltà di svolgere la relazione.

DE POI, *Relatore*. Questo disegno di legge — che riprende un analogo provvedimento presentato nel corso della passata legislatura e decaduto per la prematura cessazione di essa — prevede agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli

equipaggi di unità navali dell'aeronautica militare, alla stessa stregua di quelle delle quali usufruiscono coloro che hanno acquisito una determinata esperienza nautica dopo aver appartenuto al personale delle capitanerie di porto, dell'arma dei carabinieri, dei corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto è stabilito con la legge 15 novembre 1975, n. 609.

Poiché l'attività nautica viene svolta anche dal personale militare dell'aeronautica facente parte degli equipaggi delle unità navali in dotazione alla stessa forza armata, iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, si pone, per ovvi motivi di equità, la necessità di estendere a questa categoria di personale, proveniente dai sottufficiali abilitati alla condotta ed alla cura dei mezzi marittimi, attraverso corsi di nocchieri abilitati al comando presso la scuola nautica della guardia di finanza, le disposizioni di cui alla citata legge n. 69 del 1975, allo scopo di facilitarne l'inserimento nella vita civile una volta ultimato il servizio militare.

L'articolo unico prevede, infatti, che entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, tale personale può conseguire i seguenti titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1952, n. 328): meccanico navale di prima classe e meccanico navale di seconda classe.

Le indicazioni di cui all'articolo unico consentono, data l'esperienza acquisita da tale categoria di personale ed in base ad un principio di non discriminazione nei confronti delle altre categorie che usufruiscono già di queste agevolazioni, l'inserimento di detto personale, che ha acquisito un buon bagaglio di esperienze e di conoscenze tecniche, in una normativa che non è eccezionale, ma che lo divente-

rebbe se non prevedesse tale trattamento anche per il personale dell'aeronautica militare facente parte degli equipaggi di unità navali dell'arma stessa.

Da tutte queste considerazioni deriva, onorevoli colleghi, la necessità e l'utilità, per motivi di equità dovuti all'acquisizione di un pari grado di professionalità, di approvare subito questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Le osservazioni che il gruppo comunista muove a questo provvedimento derivano dallo stesso contenuto della relazione che è stata ora svolta, ladove si afferma che le agevolazioni delle quali si sta discutendo sono concesse allo scopo di facilitare l'inserimento di questo personale nelle attività della vita civile, una volta ultimato il servizio militare.

Desidero ricordare che viviamo in un paese in cui la disoccupazione abbonda e che, nel momento in cui un sottufficiale lascia il servizio viene corrisposta allo stesso una pensione. E poiché il limite di età per il collocamento in pensione dei militari è di 56 anni mentre quello per il collocamento in pensione dei civili è di 65 anni, l'applicazione di questo provvedimento darebbe luogo allo svolgimento di un doppio lavoro, con doppio stipendio, a tutto danno dei cittadini disoccupati.

Pertanto, il gruppo comunista si dichiara contrario a questo disegno di legge.

MICELI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole a questo disegno di legge per i motivi che sono già stati espressi dal relatore. In effetti, si tratta di mezzi navali di vario tipo e di varia dimensione, adibiti alla sorveglianza, supporto, sicurezza e pattugliamento di zone marittime che interessino l'attività operativa dell'aeronautica militare. Tali mezzi sono analoghi ad alcuni mezzi in dotazione alla nostra marina militare; cosicché l'equiparazione dei titoli professionali del personale dell'aeronautica a quelli del personale delle altre forze armate in questo settore costituisce, a nostro avviso, un atto di giustizia.

Ora, il fatto che nel disegno di legge sia compreso anche l'aspetto dell'impiego nella vita civile non ritengo sia importante; a noi interessa che il personale impiegato in un determinato settore tecnico dell'Aeronautica abbia gli stessi vantaggi, in fase di qualificazione, del personale della marina mercantile.

Rinnovo il consenso del MSI-destra nazionale all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

STEGAGNINI. Desidero far osservare che già da tempo è in vigore la normativa che riconosce validi per le attività civili i titoli conseguiti in ambito militare e che ciò vale non solo per il personale di carriera, ma anche per quello in servizio di leva; ad esempio, la patente militare è valida per il conseguimento, senza esami, di quella civile ed in alcuni casi, addirittura, può far conseguire patenti di grado superiore a quello normalmente rilasciato proprio per le difficoltà e per la complessità che quelle conseguite in ambito militare hanno comportato.

L'impiego del personale dell'aeronautica militare abilitato alla guida ed all'uso dei mezzi navali adibiti al soccorso in mare, in caso di incidenti, avviene in condizioni più gravi e pericolose di quanto non avvenga per l'impiego di un normale mezzo navale da parte di altre forze. L'estensione delle disposizioni di cui alla legge 15 novembre 1975, n. 609, appare opportuna, quindi, soprattutto per motivi di equità.

Dichiaro, pertanto, che il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge.

BANDIERA. Riconosco valide le argomentazioni portate prima dall'onorevole Angelini, ma non si può disconoscere che questo provvedimento, equiparando la condizione degli equipaggi di unità navali dell'aeronautica militare a quella di altre forze armate, è un doveroso atto di giustizia verso quella categoria.

Il disegno di legge, inoltre, introduce un criterio di equità che evita, fra l'altro, discriminazioni fra allievi provenienti dalla stessa scuola.

Desidero inoltre fare due considerazioni di carattere più propriamente giuridico. La prima è che i nocchieri dell'Aeronautica conseguono il titolo presso la stessa scuola in cui lo conseguono gli altri dipendenti delle forze armate, per cui si pone anche un problema di costituzionalità. Cioè, a mio avviso, con un atto di giustizia amministrativa addirittura potrebbe essere riconosciuta loro la stessa qualifica dal momento che hanno frequentato lo stesso corso di studi. Noi saniamo, dunque, con questo provvedimento, un difetto di costituzionalità che esisteva nella legge precedente.

Il secondo argomento, sempre di carattere giuridico, è il seguente: non esistono nella vita civile limiti di età per il conseguimento della qualifica di nocchiero. Non mi pare, quindi, che abbia fondamento la preoccupazione avanzata dai colleghi comunisti, perché una volta andati in pensione potrebbero egualmente conseguire il titolo. In definitiva si tratta di un provvedimento che introduce un criterio di equità. Il gruppo repubblicano voterà, pertanto, a favore del provvedimento in discussione.

ALBERINI. Il gruppo socialista condive le ragioni di equità e di giustizia che sono alla base di questo provvedimento e voterà a favore di esso.

Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Angelini, per quanto interessanti, esulino dal contenuto di questo disegno di legge il cui unico scopo è la giusta equiparazione di un trattamento professionale.

ZANINI. Condivido le osservazioni svolte dall'onorevole Angelini e desidero aggiungere che col provvedimento al nostro esame introduciamo con legge dello Stato la possibilità di effettuare un doppio lavoro, escludendo con ciò il principio della equiparazione tra un Corpo ed un altro.

ANGELINI. Desidero sottolineare qualcosa che forse è sfuggita ai colleghi. Noi con questa legge rendiamo legittimo ciò

che non era previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dal momento che noi ora prevediamo che nei cinque anni successivi alla cessazione dal servizio, e previa immatricolazione tra la gente di mare, sia possibile conseguire determinati titoli. E poi facciamo ancora un'altra cosa: prescindiamo dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione; quindi non modifichiamo i termini per dare la possibilità di acquisire il titolo a chi non avrebbe più l'età per poterlo fare.

Quando si consente di conseguire il titolo cinque anni dopo la cessazione dal servizio vuol dire che si instaura la possibilità del doppio lavoro, perché questo titolo a quale fine verrebbe conseguito se non per la immissione nella marina mercantile di chi già gode di una pensione che può anche raggiungere il 92 per cento dello stipendio?

Il decreto n. 328 si riferiva ai titoli acquisiti nell'ambito del Corpo, con validità su tutto il territorio nazionale, ben altro si fa con questa legge che prolunga per cinque anni dopo l'andata in pensione la possibilità di conseguire il titolo e deroga, anche, al limite di età stabilito dall'articolo 119.

ZOPPI. Associandomi alle considerazioni svolte dal relatore De Poi, ritengo doveroso ribadire, per i motivi enunciati dall'onorevole Stegagnini, la posizione del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE POI, *Relatore*. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Angelini anche se interessanti non siano pertinenti al provvedimento. Infatti, o rivediamo tutta la normativa, quella cioè che concerne anche le altre categorie, o ci limitiamo, come in questo caso, a rendere un atto di giustizia al personale che questo disegno

di legge prende specificamente in considerazione.

Non possiamo spostare il discorso che è oggetto di questo provvedimento ad una tematica indubbiamente più vasta, che ci porterebbe « fuori del seminato ». Che le preoccupazioni espresse abbiano una loro realtà è fuori di dubbio; ed è altrettanto vero che non sono di poco conto: sono preoccupazioni serie e giustificate. Però mi pare che voler scaricare soltanto su questa categoria tutta la giustizia del nostro sistema esorbiti dal provvedimento che oggi stiamo discutendo. Quindi insisto sottolineando l'importanza delle capacità professionali acquisite e della precisazione dei termini entro i quali questi titoli possono essere richiesti e conseguiti e invito anch'io i colleghi del gruppo comunista a rivedere la propria posizione.

Ringrazio, infine, i colleghi che si sono espressi favorevolmente, in termini più limitati ma più pertinenti all'oggetto della discussione, nei confronti di questo disegno di legge.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ritengo che le preoccupazioni manifestate dal gruppo comunista non debbano essere sottovalutate. Tuttavia va ribadito il principio in base al quale si è voluto formulare questo disegno di legge: quello cioè di porre sullo stesso piano di trattamento i sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, in un ruolo speciale del Naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codi-

ce della navigazione, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1952, n. 328, purché siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

1) meccanico navale di prima classe:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe;

b) abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse. L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica;

2) meccanico navale di seconda classe per motonavi:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;

b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

BARACETTI. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1069.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri (Approvato dal Senato) (1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri », già approvato dal Senato nella seduta del 27 novembre 1979.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, è all'esame della nostra Commissione il disegno di legge n. 1069, concernente modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Tale provvedimento di legge ha lo scopo di garantire migliori possibilità di carriera agli appuntati meritevoli, attraverso un appropriato criterio selettivo e la frequenza di un corso addestrativo annuale, di durata ridotta rispetto a quello biennale previsto per la normale formazione degli allievi sottufficiali (appuntati, carabinieri, militari in genere e civili) provenienti invece dalla fonte principale di reclutamento, di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni.

In tale prospettiva, il provvedimento eleva, in primo luogo, dall'attuale un decimo a tre decimi delle vacanze organiche disponibili nel grado di vicebrigadiere, l'entità dei posti riservati agli appuntati per la fonte sussidiaria di reclutamento dei sottufficiali dell'Arma, di cui alla citata legge n. 397 del 1968. Esso inoltre ristrutturata conseguentemente, secondo le attese degli interessati e compatibilmente con i vincoli imposti dalla particolare configurazione dell'istituzione, la disciplina della predetta fonte sussidiaria di reclutamento, consentendo agli appuntati la concreta opportunità di migliorare la propria posizione, ben oltre il normale limite di età di 35 anni, previsto dalle vigenti disposizioni per la fonte principale di reclutamento, se-

condo un sistema che significativamente si aggiunge a quello concernente la possibile ammissione degli stessi graduati al corso biennale degli allievi sottufficiali.

Il provvedimento di legge, infine, avuto riguardo alle oggettive esigenze derivanti dalla necessità di formazione professionale, in relazione ai peculiari compiti civili e militari che la stessa istituzione è chiamata ad assolvere, subordina l'ammissione al reclutamento sussidiario agevolato ad un giudizio di merito sul complesso dei requisiti militari e professionali posseduti dagli aspiranti e al superamento di apposite prove, scritte ed orali, attinenti al servizio. Esso ha quindi anche una funzione di stimolo, per coloro che mirano ad uno sviluppo di carriera, a porre il maggiore impegno possibile nell'espletamento della loro attività, prima di tale concorso.

Le condizioni alle quali è subordinato il conferimento del grado di vicebrigadiere, attraverso la predetta fonte sussidiaria agevolata, sono state in effetti previste come imprescindibile presupposto atto a garantire l'armonizzazione tra le aspirazioni dei graduati di truppa dell'Arma, il particolare ruolo che l'Istituzione assolve nell'attuale contesto politico-sociale e le più sentite istanze della comunità, che desidera disporre di personale qualificato e professionalmente preparato.

Per quanto concerne le aspirazioni dei singoli, le nuove disposizioni consentono di accedere al grado di vicebrigadiere anziché attraverso severe prove di concorso — quali quelle attualmente in vigore — scritte ed orali, mediante un esame più semplice, cioè attraverso un accertamento scritto attinente l'attività del servizio; cosa, questa, che gli appuntati dei carabinieri, per le precedenti esperienze all'interno del servizio di istituto, sono in condizioni di fare con maggiore capacità e compiutezza. Inoltre, il corso avrà una durata ridotta — cioè di un anno — rispetto a quello oggi in vigore che è di due anni.

Per quel che riguarda le esigenze dell'istituzione, si è dovuto assicurare, attraverso la previsione di un adeguato processo formativo, la disponibilità di perso-

nale maggiormente qualificato per evitare dannosi scadimenti qualitativi della categoria, in considerazione anche del fatto che i sottufficiali dei carabinieri, oltre ad essere sottufficiali dell'esercito, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e quella di agente di pubblica sicurezza. È evidente, in altri termini, che esiste oggi una sperequazione qualitativa tra chi proviene dai ranghi normali dell'arma e chi proviene da una forza sussidiaria: per questo motivo bisogna fare in modo che non esistano agenti di serie A ed agenti di serie B.

Per quel che concerne le esigenze della comunità nazionale, è nota, anche per la risonanza che fatti di cronaca hanno avuto in Parlamento, l'aspirazione generale a che la polizia sia professionalmente più preparata ed efficiente, capace di contrastare le moderne e sofisticate forme di criminalità.

Inoltre, non bisogna dimenticare che, in forza delle leggi vigenti che consentono agli appuntati di comandare spesso stazioni itineranti, essi si trovano a gestire una complessa normativa in continua evoluzione: anche per questo motivo, quindi, è necessario conferire a questo personale una qualifica adeguata alle richieste dei cittadini.

A questo proposito non posso fare a meno di ricordare alla Commissione — che credo ne sia perfettamente consapevole — che l'arma dei carabinieri ha assoluto bisogno di sottufficiali: a titolo d'esempio, voglio richiamare all'attenzione dei colleghi sul pattugliamento svolto dalle autoradio che non sempre è affidato a sottufficiali, ma e sempre più spesso — proprio a causa della carenza di sottufficiali — ad appuntati, costretti a svolgere dei compiti ad altri spettanti. Altri esempi sono quelli dell'accertamento in casi di inidenti e degli interrogatori di persone indiziate di reati.

Sono questi i motivi di fondo che hanno ispirato il provvedimento oggi al nostro esame: ed in particolare l'esigenza di reclutare personale, attraverso un'adeguata selezione, oltre che di consentire solo ai meritevoli di avanzare nell'ambito

della carriera. Credo che questi criteri adottati nel provvedimento in oggetto siano in linea con l'opinione dei cittadini oltre che con le opinioni espresse in questo Parlamento e cioè che è necessario dare una maggiore professionalità ed un maggiore addestramento alle forze dell'ordine, compatibilmente alle diverse categorie, gradi e funzioni ad esse attribuite.

Si potrebbe osservare che, con l'approvazione del provvedimento al nostro esame, si creano, di fatto, delle sperequazioni tra chi ha seguito un corso di due anni e chi ne ha seguito uno abbreviato. Situazioni analoghe, d'altra parte, si sono già verificate all'interno dell'arma, infatti, sino al 1968 i corsi per sottufficiali, di regola, erano ripartiti in corsi biennali ed annuali. Si tratta di un precedente che non ha dato luogo ad alcuna discrasia: inoltre, una tale scelta è in linea con il ciclo di formazione delle altre forze armate.

Mi corre l'obbligo di informare i colleghi che è in atto, presso la scuola dei sottufficiali un corso, definito straordinario; per gli appuntati che dovranno — ove approvati — frequentare i corsi di cui ci stiamo occupando. Si è voluta seguire questa linea di condotta al fine di valutare, sulla base di un'esperienza già acquisita, eventuali modifiche da apportare all'espletamento del corso medesimo per renderlo il più formativo possibile — magari con in contributo, mediante delle lezioni, di addetti ai lavori — ed il più possibile simile a quello di durata biennale.

Il provvedimento al nostro esame, se approvato, produrrebbe, quindi, il risultato di fornire all'arma — che si trova in condizioni deficitarie rispetto alle esigenze dell'organico — circa tremila sottufficiali, oltre che dare, per lo meno ai meritevoli, una maggiore stabilità nel campo del lavoro. Cose, queste, d'altra parte, in linea con il famoso principio — da sempre rispettato ed esistito tra i militari — in base al quale: « Nello zaino di ogni soldato vi è potenzialmente il bastone di un maresciallo ».

Si darà, inoltre, a chi vedeva preclusa ogni possibilità di carriera nei gradi superiori, la possibilità di inserirsi nella cate-

goria dei sottufficiali e, quindi, di migliorare la propria vita lavorativa nel settore militare, e, questo, nell'interesse non solo dei singoli, ma anche dell'istituzione nel suo complesso e, perciò, nell'interesse della collettività.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Il provvedimento al nostro esame tende a determinare dei benefici all'interno dell'organico dei sottufficiali: e da questo punto di vista è sicuramente meritevole di plauso. Infatti, è nota a tutti la situazione deficitaria dell'organico citato.

Desidero, però, sottoporre all'attenzione dei colleghi il fatto che con l'approvazione della proposta di legge al nostro esame si introdurrebbe una differenza di trattamento tra chi è già in servizio e chi in servizio entrerà mediante concorso.

Noi valutiamo positivamente la modifica introdotta con l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, per quel che riguarda la misura di tre decimi — al posto di un decimo — per il reclutamento dei vicebrigadieri tra il personale già in servizio. Vi è, infatti, in questa scelta un elemento di giustizia, in quanto si consente agli appuntati meritevoli di accedere alla categoria dei sottufficiali in breve tempo.

Le dolenti note purtroppo iniziano quando si legge l'articolo 3 che riguarda l'ammissione al corso biennale al quale possono accedere sia coloro che si trovano già in servizio, sia coloro che si arruolano per la prima volta. In tale articolo si stabilisce inoltre che — e sottolineo il fatto che si tratta di un concorso che inizia in quel momento, perché altrimenti le mie osservazioni non troverebbero giustificazione — coloro che sono già in servizio devono essere di ottimi precedenti disciplinari ed aver riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a « nella media ».

È evidente che tale qualifica non è richiesta a chi si arruola per la prima volta.

STEGAGNINI, *Relatore*. Vogliamo far diventare sottufficiale uno che non sia capace di fare il carabiniere?

ANGELINI. Il problema è, infatti, proprio quello di non fare diventare sottufficiale dei carabinieri chi non sia capace di fare il carabiniere. Sembra, invece, che, con questo disegno di legge, si vogliano mantenere in servizio anche quei carabinieri i quali non siano capaci, purché abbiano riportato, nell'anno precedente, una qualifica non inferiore a « nella media ». In questo modo, però, si opera una dequalificazione dell'arma, perché si ammette implicitamente che vi possano essere carabinieri i quali siano al di sotto della media.

Un'altra perplessità deriva dalla dizione — al punto 3) dell'articolo 3 — « siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma ».

Vorremmo che fossero elencati, questi « idonei requisiti morali », poiché riteniamo che la loro valutazione sia soggettiva; cosicché, ad esempio, potrebbe essere requisito morale per un comandante di compagnia o di tenenza quello che per un altro non è tale. Ancora: al medesimo punto 3) dell'articolo 3 si richiamano gli « ottimi precedenti disciplinari » e non vengono consentiti limiti di età.

All'articolo 4, notiamo con favore come finalmente ci si muova verso una programmazione nell'ambito dell'organico, stabilendo che « Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della Scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso ».

All'articolo 9, terzo comma, è scritto: « Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso ». Vorremmo sapere se tale dizione si riferisce alle assunzioni che si fanno dall'esterno oppure al corso

biennale. Sarebbe infatti ingiusto creare una differenza di trattamento nei confronti dei sottufficiali in servizio.

L'onorevole Stegagnini ha detto che con questo provvedimento si determina finalmente una parità di condizioni tra i sottufficiali. Ma come giustifica egli l'ultimo comma dell'articolo 9, che recita: « Le nomine al grado di vicebrigadiere dei provenienti dal corso annuale avranno luogo dopo quelle del corso biennale che si concluderà nello stesso anno... »? In questo modo infatti, si compie già una discriminazione tra sottufficiali di « serie A » e sottufficiali di « serie B », i primi dei quali saranno quelli che, provenendo dal corso biennale, potranno andare avanti nella graduatoria, mentre i secondi li seguiranno.

STEGAGNINI, *Relatore*. Siccome qualcuno deve pur stare avanti e qualche altro deve stare dietro, è più giusto che stiano avanti coloro i quali abbiano frequentato il corso biennale.

ANGELINI. Ma in questo modo si collocano da una parte i buoni e dall'altra i cattivi!

Che vi sia una necessità di inquadrare in qualche modo gli uni e gli altri, è un problema che si può risolvere all'atto pratico. Però, che questo disegno di legge venga giustificato in base ad un principio di parità di condizioni, mi pare erroneo. Non si può, infatti, nascondere una discriminazione dietro l'affermazione della parità di condizioni.

Voglio aggiungere che le discordanze che il gruppo comunista ha rilevato nel testo di questo disegno di legge non modificano la sostanza di esso e gli indirizzi fondamentali che con esso si vogliono seguire.

Pertanto, ritengo che si possano formulare degli emendamenti, concordati tra i vari gruppi, allo scopo di realizzare quell'effettiva parità di condizioni che il gruppo comunista non ritiene sia ora pienamente assicurata in questo disegno di legge.

MICELI. Questo provvedimento, ampiamente esaminato non solo dal Senato, rap-

presenta sicuramente una positiva innovazione alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e ad esso esprimo parere ampiamente favorevole.

Ciò premesso vorrei brevemente soffermarmi su alcune delle osservazioni che, in merito, ha avanzato l'onorevole Angelini.

Il suo rilievo all'articolo 3, là dove è detto che sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati ed i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che — tra gli altri requisiti richiesti — abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a « nella media », mi trova d'accordo; infatti, allo stesso comma di questo articolo è specificato che i soggetti in questione devono avere ottimi precedenti disciplinari ed è chiaro, quindi, che in loro assenza anche la qualifica non sarebbe più « nella media »: l'indicazione alla quale fa riferimento l'onorevole Angelini è, quindi, superflua, ma il lasciarla può avere valore rafforzativo.

Per quanto riguarda l'altro rilievo da lui mosso, quello cioè, riferentesi al possesso di « idonei requisiti morali », ritengo che essi facciano riferimento agli eventuali precedenti penali dei concorrenti e tale dizione, quindi, non va eliminata.

ACCAME. Vorrei aggiungere qualche considerazione riallacciandomi all'intervento del collega Angelini che mi è sembrato molto sensato. Punto centrale del problema è dato dalla serietà o meno con cui vengono attribuite queste qualifiche, perché quello che effettivamente mal funziona in questo tipo di logica è che certe « etichette » vengono attribuite senza un vero riscontro; e questo vale per tante altre cose che avvengono nelle nostre forze armate, diversamente da quanto accade nella NATO, della quale parliamo tanto ma il cui esempio di razionalità ci guardiamo bene dal seguire — e così da noi si assegnano persone a destinazioni meglio retribuite o se ne promuovono altre senza procedere a seri concorsi come, invece, avviene nella NATO. — Noi abbiamo

dunque delle qualifiche molto spesso determinate dai caratteri morali di un certo comandante e può accadere che anche i cosiddetti « inferiori alla media », che lo onorevole Angelini si lamenta che continuano a prestare servizio, non siano affatto tali. Io ritengo, perciò, che si debba intervenire su questa materia nel senso di rendere più puntuali ed oggettivi i criteri reali di selezione; spesso, infatti, delle persone dalle qualifiche superlative si sono rivelate dal punto di vista professionale completamente incapaci.

Da quanto ha detto il collega Angelini, emerge anche un'altra preoccupazione di fondo, e cioè quella di cercare di rendere il meno arbitraria possibile la elaborazione dei giudizi di idoneità; mi esprimo in questi termini perché non sono tanto utopista da pensare che in questo campo si possa realizzare una reale giustizia dal momento che tutto è sempre abbastanza soggettivo, comunque credo che ci dobbiamo sforzare per far sì che non solo in questo provvedimento ma anche negli altri relativi alle carriere del personale si introducano dei criteri un po' più seri.

Credo che gli onorevoli Stegagnini e Miceli possano concordare sul punto che queste famose note caratteristiche non sono in alcun modo verificabili e quindi il sistema deve essere in qualche modo migliorato. Esistono, a tale riguardo, proposte del mio e di altri gruppi. Dal momento che questo è uno dei casi in cui ci troviamo di fronte a qualche cosa di nuovo, credo che uno sforzo vada fatto affinché almeno il nuovo non nasca già vecchio; se non abbiamo la forza di modificare il vecchio per lo meno cerchiamo, quando facciamo qualcosa di nuovo, di fare qualcosa di più decente, e per questo concordo con l'onorevole Angelini per vedere se sia possibile presentare qualche emendamento in grado di migliorare gli aspetti specifici che sono stati messi in evidenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nell'aderire alla relazione dell'onorevole Stegagnini, che ringrazio, il Governo dichiara di condividere l'ultima osservazione dell'onorevole Angelini e di non avere difficoltà ad accettare un emendamento al riguardo qualora egli intendesse presentarlo.

Il fatto che all'articolo 3 tra i requisiti richiesti per essere ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso venga previsto il possesso di una qualifica non inferiore a « nella media » non può meravigliare perché è una norma che abbiamo costantemente presente in tutta la legislazione vigente; infatti, trattandosi di personale che in qualche modo viene ammesso a godere di determinati benefici è chiaro che debba trovarsi in certe condizioni per poterne usufruire ed il solo riferimento ai precedenti disciplinari non è di per se sufficiente perché il fatto che un carabiniere abbia sempre avuto una ottima condotta non sta a significare che egli, automaticamente, abbia anche le qualità richieste per poter esercitare il comando. Non sono poche le stazioni di carabinieri nelle quali, per mancanza di personale che ne abbia i requisiti, il comando è addirittura affidato ad un appuntato.

ANGELINI. Allora, se un sottufficiale ha avuto la sventura di ottenere una qualifica « inferiore alla media » è giusto che non partecipi al corso? A me pare di no anche perché sappiamo tutti quanto quelle qualifiche corrispondano a verità, il più delle volte.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma è evidente che non si può consentire l'errore rispetto a ciò che si conosce e questo, ad esempio, avviene anche nei partiti dove è scelto per incarichi particolari chi ne ha le attitudini; è solo una questione di capacità ed in questo caso, così come avviene in tutte le istituzioni, si tratta solo di indicare coloro che si presuppone le abbiano.

ANGELINI. Resta comunque il fatto che se noi diciamo che possono parteci-

pare al concorso soltanto coloro che hanno ottenuto una qualifica non inferiore a « nella media », automaticamente teniamo in servizio personale che riconosciamo essere « al di sotto della media ».

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche questo non è esatto perché, torno a ripeterlo, si può essere ottimo carabiniere ma non ottimo comandante di stazione dei carabinieri e questo non significa che colui che non possiede le qualità per essere un ottimo comandante non possa restare in servizio come carabiniere, soprattutto in una situazione come l'attuale in cui il reclutamento è tanto difficile.

Per quanto riguarda i requisiti morali non c'è dubbio che la valutazione sia lasciata soprattutto al discernimento del singolo comandante, cosa che può essere estremamente rischiosa ed aleatoria; ma va anche considerato che l'arma dei carabinieri ha una organizzazione che fonda le sue radici in un lontano passato, che non procede certo con leggerezza nella scelta dei propri effettivi e che in essa ogni norma passa al filtro di tante valutazioni, per cui credo che possiamo lasciare inalterata tale disposizione, sapendo anche che si tratta di una norma di rito contenuta in tanti provvedimenti di questo genere e dalla influenza limitata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mo-

difiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 novembre 1979.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole in data 18 dicembre 1979.

L'onorevole De Poi ha facoltà di svolgere la relazione.

DE POI, *Relatore*. Questo che ci giunge dal Senato è, a mio avviso, un provvedimento di non grande rilevanza ed i cui motivi mi sembrano evidenti. Come i colleghi fanno, allo scopo di ricompensare con delle decorazioni azioni di guerra di singoli o di unità delle forze armate per particolari atti di responsabilità o di valore, la legge 9 gennaio 1956, n. 25, prevede che l'Ordine abbia — è questo il punto principale che con il presente disegno di legge si tende a modificare — un consiglio composto da un presidente e da undici membri, di cui otto effettivi e tre supplenti, scelti tra gli ufficiali delle forze armate, in servizio o in congedo, decorati dell'Ordine ed il cui segretario sia un generale di brigata o un colonnello, ugualmente in servizio o in congedo, anch'egli decorato.

Però bisogna tener conto che oggi c'è una scarsa consistenza numerica degli insigniti dell'ordine, e che la maggior parte di essi ormai sono in tarda età. Credo perciò che la soluzione consista piuttosto nel rivedere la composizione ed il numero dei membri del consiglio, che in questo caso viene ridotto a cinque, più il presidente. Ricordo che il Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica, e cancelliere tesoriere ne è il ministro della difesa.

Per i motivi che ho cercato succintamente di esporre, penso che la Commissione non debba avere difficoltà ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:

« Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra gli ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 novembre 1979.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha lo scopo di integrare la normativa vigente a proposito della conservazione e del mantenimento dei cimiteri di guerra, nonché delle competenze dell'Alto commissariato per le onoranze ai caduti in guerra, affidandogli anche la cura di quei sepolcreti in cui riposano gli italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa,

del Dodecanneso e nella guerra di Spagna.

Il Governo ha presentato questo disegno di legge per diversi motivi. In primo luogo, occorre rilevare che i comuni, cui in base alla legge n. 204 del 1951 era devoluta la competenza per il mantenimento e la conservazione dei cimiteri di guerra, non sono stati spesso all'altezza del compito, per difficoltà di bilancio o per incapacità. Di conseguenza, molti di questi cimiteri sono oggi in condizioni deplorable, con grave pregiudizio del giusto sentimento dei familiari dei caduti ed anche del significato morale e spirituale che questi sacrari dovrebbero avere per tutto il popolo, a ricordo del sacrificio sostenuto dai nostri combattenti in difesa della Patria. Si evidenzia perciò la necessità di affidare anche i sepolcreti di cui ho detto alla cura del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, in modo da consentirgli le funzioni di competenza e di controllo necessarie, e quindi la possibilità di stipulare nuovi appalti e contratti con i comuni interessati.

In tal modo, si potrà anche consentire lo svolgimento, nelle zone in questione, di un'opportuna attività di organizzazione e documentazione, nonché dell'assistenza religiosa e spirituale a favore delle famiglie che si recano in queste zone.

Credo che la Commissione non avrà difficoltà ad approvare queste lievi modifiche, ad integrazione della normativa vigente in materia, le quali intendo, come ho cercato di chiarire, migliorare il servizio di onoranza ai caduti in guerra, a vantaggio delle famiglie di costoro, ed anche a testimonianza della gratitudine del Paese verso chi ha dato la vita per la Patria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARACETTI. Noi riteniamo che sia indispensabile una valutazione abbastanza seria, da parte della Commissione e del Governo, sui compiti che si vogliono assegnare al commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, compiti che si intenderebbe addirittura potenziare.

L'onorevole Stegagnini ha accennato al fatto che alcuni comuni non avrebbero espletato i compiti loro assegnati in proposito. Ma, a proposito del predetto commissariato, io ho qui la fotocopia dell'articolo di un giornale sotto questo profilo non sospettabile, *Il Tempo*, il quale, nell'ottobre scorso, riportava un servizio di un giornalista ex combattente della *Folgor*, Leonida Fazi, di cui leggerò solo il titolo: « Il benvenuto italiano alla crociera de *Il Tempo* ad El Alamein-Sieti venuti a rompere le scatole »; « Così il sottufficiale di marina dislocato in Egitto, con il solo incarico di tutelare il sacrario, al nostro inviato che protestava indignato per i panni stesi ad asciugare su uno dei cimeli della Corte d'onore, ridotta a parcheggio delle autovetture e a dormitorio ».

Dovremmo quindi, come Commissione, informarci un po' meglio su come funziona questo Commissariato.

PRESIDENTE. Ma qui si trattava di un sottufficiale dipendente della Marina...

BARACETTI. Però sotto le direttive del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra. Noi abbiamo sempre pensato che gli impegni di tale commissariato avessero un senso subito dopo la guerra, e che dopo quest'organismo doveva essere soppresso, trasferendo le sue competenze ad una direzione generale del Ministero della difesa, ed attribuendo ai comuni i fondi necessari per la cura ed il mantenimento dei sepolcreti a loro affidati dalla legge n. 204 del 1951.

Posso a questo punto citare un brano della relazione della Corte dei conti, addirittura del 1970 (*Atti parlamentari* del Senato della Repubblica), laddove si dice: « Nell'ambito di una riorganizzazione dei vari enti e comandi, è da tener presente che i compiti attribuiti al commissariato per le onoranze ai caduti dovrebbero essere in via di esaurimento, considerato l'arco temporale (oltre un ventennio) dell'attività svolta, e che la legge 9 gennaio 1951, n. 204, prevede la possibilità di affidare in perpetuo alle amministrazioni co-

munali la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra già sistemati ».

La Corte dei Conti ritornava su questo argomento nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato del 1973 nella quale si legge testualmente: « Già in una precedente relazione (116) è stata fatta menzione dell'attività svolta dal commissariato per le onoranze ai caduti per porre in rilievo come, a distanza di quasi vent'anni dalla legge 9 gennaio 1951, n. 204, i relativi compiti configurati a carattere transitorio, non apparissero in via di esaurimento per non essersi avuto notizia dell'affidamento in perpetuo alle amministrazioni comunali della manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra già sistemati (come previsto dall'articolo 7 della legge). La segnalazione viene ora rinnovata ».

Il problema che si pone oggi non è tanto quello — secondo noi — di proseguire nel mantenimento, o addirittura nel potenziamento del commissariato, quanto quello di arrivare all'esaurimento dei suoi compiti. E riteniamo pure che il Governo lo voglia mantenere in piedi per gli stessi motivi per i quali esistono ancora oggi tanti enti inutili, mentre sarebbe opportuno trasferire le competenze previste dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame ai comuni ai quali, per l'appunto, deve essere affidata — secondo quanto stabilito con legge — la manutenzione dei cimiteri o dei sepolcreti, stabilendo che vi sia pure una direzione generale che provveda al recupero delle salme oltremare.

Credo, inoltre, che rappresenti un giudizio unilaterale il fatto di attribuire tutte le cose che non vanno alla gestione, mediante delega, dei comuni; il commissariato, alla luce di questo giudizio, al contrario interverrebbe tanto bene che è necessario potenziarlo: ed a questo proposito ricordo il caso, che ho citato poc'anzi, di El Alamein dove c'è un cimitero di guerra che non è un « cimiterino » da poco per il nostro paese e che è tenuto come è tenuto!

Per questi motivi, il gruppo comunista propone che si sospenda la discussione del provvedimento al nostro esame, affinché il

Governo possa presentare una relazione sulla gestione del commissariato che dia conto, oltre che dei motivi per i quali non si è proceduto alla sua soppressione, anche della volontà di arrivare ad una soluzione come quella contenuta nel provvedimento in esame.

DAL CASTELLO. Desidero innanzitutto dire che condivido la scelta, fatta con questo disegno di legge, di estendere i benefici previsti dalla legge del 1951 ai cimiteri africani, spagnoli e del Dodecaneso.

Vorrei anche cogliere l'occasione per sottoporre all'attenzione dei colleghi una situazione che conosco da vicino e cioè quella di un comune di 3.500 abitanti che ha avuto assegnato dal commissariato il compito di mantenere un cimitero che conta 1.200 tombe con la somma di 97 mila lire l'anno; il commissariato si riservava soltanto dei controlli biennali sullo stato della manutenzione medesima. L'anno scorso il contributo al comune è stato portato a 240 mila lire l'anno. Mi chiedo come possa un'amministrazione comunale provvedere alla cura di un tale cimitero con una tale cifra; e, questo, è ancor più evidente se si pensa che per ritoccare le lapidi il comune va incontro ad una spesa di 5 milioni.

Noi siamo molto gelosi di questo cimitero e chiediamo che il commissariato dia dei fondi adeguati alla sua gestione proprio perché si possa continuare ad essere custodi dei caduti italiani ed austriaci ivi sepolti. Mi riferisco — lo dico per chiarezza — al cimitero di Arsiero ai piedi del monte Cimone.

Personalmente nutro il dubbio — che credo legittimo — che nel momento in cui noi estendiamo ad altri cimiteri i benefici previsti dalla legge del 1951, sottrarremo anche dei fondi alla gestione di altri cimiteri, per cui quelle famose 240 mila lire l'anno, anziché aumentare, diminuiranno.

MICELI. Il disegno di legge al nostro esame mira ad eliminare alcune lacune contenute nella legge n. 204 del 1951, nel quadro di quelle finalità che è inutile ricordare perché già illustrate dal relatore.

In particolare si intende perfezionare la struttura dell'organo rendendo più capillare il suo intervento.

Personalmente non credo che sia possibile trasferire le competenze del commissariato ai comuni, ed in particolare ad essi non può essere attribuita la responsabilità della gestione dei fondi. È necessario, infatti, sviluppare nel settore della manutenzione dei cimiteri di guerra un'azione unitaria da parte del potere esecutivo, in considerazione anche del fatto che molti dei cimiteri in questione sono ubicati all'estero.

Concludo questo mio intervento, favorevole all'approvazione del disegno di legge, con una raccomandazione al Governo ed alla Commissione affinché considerino l'opportunità di stanziare somme di entità maggiore, poiché i compiti del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra sono andati aumentando e perfezionandosi in questi ultimi anni.

BANDIERA. Nonostante il tentativo di sminuirne la portata, il disegno di legge in discussione è di grande importanza. Forse manca un'adeguata informazione sull'argomento, cosicché si rende quanto mai opportuna la richiesta di una documentazione più approfondita.

In realtà, il problema esiste ed è abbastanza grave sotto molti aspetti. La condizione dei cimiteri di guerra — ne parlo *cognita causa*, essendo presidente di associazione partigiana — è, in molti casi, del tutto carente. Lo stesso Commissariato generale per le onoranze ai caduti non ha la possibilità, per mancanza di mezzi adeguati, di intervenire allorquando i comuni con i quali sono state stipulate le convenzioni non curano la manutenzione di tali cimiteri.

Va ricordato, altresì, che molti sepolcreti di guerra sono situati all'estero e pertanto richiedono particolari forme di intervento, le quali difficilmente vengono effettuate in via di ordinaria amministrazione.

Inoltre, alcuni cimiteri od ossari di guerra hanno una grande importanza anche dal punto di vista architettonico. Per

citare un esempio, l'organizzazione alla quale appartengo ha dovuto assumere direttamente la gestione di una cappella-ossario dei « cacciatori delle Alpi » uccisi in combattimento nel 1866, che era stata ridotta a ricovero per i pastori! Ebbene, anche quei caduti per la patria dovevano essere rispettati come tutti gli altri.

Ma vi è di più. L'associazione alla quale appartengo sta curando una pratica per il recupero di tutte le salme dei caduti della divisione partigiana « Garibaldi » in Jugoslavia. Si tratta di riportare in patria le spoglie degli appartenenti a due divisioni regolari italiane (la « Venezia » e la « Taurinense ») attualmente sparse nei territori del Montenegro e della Bosnia-Erzegovina.

A Firenze si può notare un esempio di cattiva manutenzione del cimitero di guerra, le cui lapidi sono in parte frantumate e con le scritte ormai illeggibili. Eppure quel cimitero è monumento nazionale!

Vi sono poi i grandi cimiteri di guerra, per i quali è difficile l'intervento dell'amministrazione ordinaria.

Pertanto, ritengo assai opportuno il mantenimento del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. È necessario però creare una normativa che ne regoli i rapporti con gli enti locali, al fine della manutenzione e della conservazione di un patrimonio, anche monumentale, che è legato ai fatti militari della storia del nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

STEGAGNINI, Relatore. Dal dibattito fin qui svoltosi è emersa la attenzione e la importanza che da tutte le parti politiche viene data a questo problema.

Tutti i componenti questa Commissione hanno avuto occasione di constatare con quanto amore le altre nazioni curano i loro cimiteri di guerra sparsi sul territorio del nostro paese (si pensi ai cimiteri di guerra statunitensi, a quelli britannici, a quelli polacchi). Anche il nostro

paese deve testimoniare almeno altrettanto grado di civiltà e di amore verso chi ha dato la vita per la patria italiana, così come gli altri paesi fanno verso i loro caduti in territorio nazionale ed all'estero.

Con questo disegno di legge si intende dare al Commissariato generale per le onoranze ai caduti la competenza necessaria per svolgere, con maggiore capacità e pertinenza, il suo compito di tutela dei cimiteri, ossari e sacrari di guerra. Pertanto, rinnovo ai membri di questa Commissione l'invito ad approvare tale provvedimento.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ricordo ai membri di codesta Commissione che il disegno di legge in discussione ha lo scopo di aiutare i comuni nella gestione dei sepolcreti di guerra mediante il mantenimento del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Tale aiuto viene fornito allorché i comuni non siano in grado da soli di gestire i cimiteri, ossari e sacrari di guerra che si trovino nei loro territori.

Desidero specificare che la finalità del disegno di legge è questa: si sono verificati dei casi di comuni che non possono assicurare la manutenzione dei cimiteri situati nei loro territori, per cui il commissariato deve sostituirsi ad essi nella soddisfazione delle esigenze prospettate.

BARACETTI. Basterebbe erogare i fondi necessari.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per prima cosa si tenterà, attraverso convenzioni, di erogare i fondi ai comuni; ove non fosse possibile, subentrerà il commissariato.

Per quel che riguarda l'ipotesi di soppressione del commissariato, con il conseguente trasferimento delle sue funzioni al Ministero, dico subito che tali compiti non possono essere assolti direttamente dall'amministrazione ordinaria perché questa è soggetta a tutta una serie di controlli che impediscono un intervento tempestivo ed efficace. Un intervento di tal genere, invece, può essere effettuato da un commissariato libero dagli obblighi cui

sono soggetti i ministeri. Questo è essenzialmente il motivo per cui è necessario tenere in vita il Commissariato per le onoranze ai caduti in guerra: attraverso di esso, infatti, il Ministero opera senza l'obbligo del controllo che, come ho detto, non farebbe altro che rendere tardivi degli interventi, che, al contrario, potrebbero essere urgenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

« f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecanneso e nella guerra di Spagna ».

(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.

Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo ».

(È approvato).

ART. 3.

Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e ci-

meli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

(È approvato).

BARACETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACETTI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro il provvedimento in discussione.

Purtroppo, la posizione chiusa del Governo e della maggioranza verso la nostra proposta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione — per poter avere nel frattempo un'informazione seria da parte del Governo sulla situazione dei sepolcreti di guerra — e la loro volontà di confermare la validità della scelta, operata a suo tempo, di mantenere in vita il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra — che persino la Corte dei conti ha considerato un « ente inutile » — nonché la vacuità (mi si consenta di dirlo) di certe affermazioni sull'esigenza di rendere i giusti onori ai caduti in guerra proprio nel momento in cui il Governo propone di aumentare da 915 milioni a 1.100 milioni lo stanziamento al Commissariato per le onoranze ai caduti in guerra, stanno a dimostrare che, al di fuori della demagogia, non s'intende intervenire in modo serio in questo campo, se non tenendo in vita, ancora una volta, l'ennesimo « baraccone » che non serve certo ad aiutare i comuni a risolvere efficacemente il problema della manutenzione dei sepolcreti di guerra.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero ricordare agli onorevoli membri del gruppo comunista che il Governo ha sempre fornito al Parlamento i dati che gli sono stati richiesti e che lo stesso farà anche in questa occasione.

Se la vera ragione per cui il gruppo comunista dichiara di votare contro questo provvedimento è che il Governo non ha accolto la richiesta di informazioni, ebbene, dichiaro a mia volta che il Governo sarà pronto a riferire nel giro di qualche settimana.

Non pensavo che il gruppo comunista sarebbe giunto alla decisione ultima di votare contro questo provvedimento.

BARACETTI. Io ho proposto che il Governo presenti una relazione, sulla gestione del commissariato, che dia conto anche dei motivi per i quali non si è proceduto alla sua soppressione.

SPINI. Il gruppo socialista si associa alla proposta del deputato Baracetti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli equi-

paggi di unità navali dell'aeronautica militare » (593).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	19
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caiati, Caravita, Cerioni, Dal Castello, De Poi, Gradi, Lodolini Francesca, Lo Porto, Natta, Perrone, Rubino, Scarlato, Spini, Stegagnini, Tassone, Toni, Zolla e Zoppi.

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (961).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Han onpreso parte alla votazione:

Accame, Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Bernini, Caiati, Caravita, Cerioni, Dal Castello, De Poi, Gradi, Lodolini Francesca, Lo Porto, Miceli, Natta, Perrone, Rubino, Scarlato, Spini, Stegagnini, Tassone, Toni, Zolla e Zoppi.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO